

e solidale consenso sulle determinazioni adottate, alcuna delle quali si sono concretate in proposte di emendamenti.

Va segnalata in modo particolare la disposizione dell'art. 6 del disegno di legge, che così stabilisce:

" L' Istituto nazionale delle assicurazioni  
 " e l' Unione italiana di riassicurazione sono te-  
 " nuti a sottoporre, annualmente, al benestare del  
 " Ministero dell' Industria e Commercio, Ispettore,  
 " to generale delle assicurazioni, il prospetto ana-  
 " litico documentato delle riserve matematiche  
 " e delle riserve premi, con l' indicazione sia delle  
 " attività già destinate a copertura delle riserve allo  
 " inizio dell' esercizio, sia delle attività destinate a coper-  
 " tura dell' incremento delle riserve durante l' esercizio.

Sulle predette attività dell' Istituto nazionale  
 " delle assicurazioni ha privilegio speciale la mas-  
 " sa degli assicurati del portafoglio italiano "

Al riguardo è da osservare:

1° - attualmente - a parte il controllo dei su-  
 " periori organi ministeriali - l' I.N.A., a differen-  
 " za delle imprese private non è tenuto a sottopor-  
 " re a vincoli di sorta le attività destinate alla  
 " copertura delle riserve matematiche, e ciò in re-